

11 settembre 2008

**Ore di permesso per documentati
motivi personali e familiari (ex art. 18)**

Le ore di permesso art. 18 erano, fino all'emanazione del D.L. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008 ("Ministro Brunetta"), fruibili in ore 18 o in alternativa in giorni pari a tre.

Chi ne usufruiva in giorni aveva quindi, effettuando le 7 ore e 12 un "monte di ore disponibili" maggiore di 18..... pari a 21 ore e 36 minuti...., mentre chi effettua i due rientri settimanali e ne usufruiva nei giorni "lunghi" arrivava a 27 ore!!!!

La Legge in oggetto ha messo in regola ciò definendo che le ore di permesso erano obbligatoriamente usufruibili in "ORE" e molti uffici hanno applicato immediatamente tale articolo anche retroattivamente dal 2 gennaio 2008 conteggiando i giorni in ore previste per il dipendente in quel giorno lavorativo....

Decurtando a seconda dei casi, o sei ore o 7 ore e 12 minuti o 9 ore.....

In allegato copia della circ. n. 8 dell'Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori chiarimenti.

Può essere utile leggere tra i vari articoli il 2.4 che prevede che i giorni di art. 18, usufruiti dal 2 gennaio al 24 giugno 2008 andranno considerate figurativamente come
pari a 6 ore a giornata.

Le ore eventualmente godute in eccesso rispetto all'ammontare di 18 ore annue previste dalla contrattazione collettiva non saranno soggette a recupero in quanto fruite prima della vigenza dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 2008.

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale
Agenzie Fiscali
Massimiliano Bonuzzi